



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma, n. 24 - C.A.P. 09080

Tel. 0783/44104 - 44636

C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deri@comune.villaurbana.or.it

T.fax 0783/44030

Prot. n° 1790

BANDO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ANNUALITA' 2014 DESTINATI
AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI

ai sensi del D.L. n. 102/2013 convertito con modificazioni dalla L. n. 124/2013 e del Decreto
del Ministro dei LL.PP. n. 202 del 14 maggio 2014.

Il Responsabile dei Servizi Amministrativi

RENDE NOTO

Che sono riaperti i termini per l'annualità 2014, così come previsto dalla deliberazione della G.R. n° 9/39 del 10 marzo 2015, per l'accesso al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli per situazioni accertate al 31 dicembre 2014.

Articolo 1 – DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

I destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo situate nel **Comune di Villaurbana**, soggetti ad un atto di sfratto per morosità incolpevole, con citazione della convalida.

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, dovuta ad una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

In linea generale, per le situazioni di morosità incolpevole accertate al 31/12/2014, la perdita o la consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo si valuta raffrontando il reddito riferito all'ultimo periodo reddituale (2014) con il reddito percepito nel periodo precedente al verificarsi della riduzione stessa (reddito I.S.E. per l'anno 2013 o del valore I.S.E.E. dichiarato nel 2014).

Nei casi di malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che hanno comportato la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali, le stesse, anche relative a precedenti annualità e autocertificate, devono incidere per almeno il 30% sul reddito I.S.E. o sul valore I.S.E.E. dichiarato nel 2015 (relativo al 2014).

Articolo 2 – CRITERI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti, che devono essere verificati dal Comune:

1. Reddito I.S.E non superiore a € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore a € 26.000,00.
2. Atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione in giudizio per la convalida.
3. Contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno.
4. Cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, un regolare titolo di soggiorno.

Il Comune, inoltre, deve verificare che il richiedente, o altro componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile, fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- ultrasessantenne;
- minore;
- con invalidità accertata per almeno il 74%;
- in carico ai Servizi Sociali o alle competenti Aziende Sanitarie Locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente bando comunale.

Articolo 3 – DIMENSIONAMENTO DEI CONTRIBUTI

L'importo massimo di contributo concedibile al richiedente, per sanare la morosità incolpevole accertata, non può superare l'importo di € 8.000,00.

Non saranno ammesse al contributo, o saranno ricondotte ai valori adeguati, le richieste per importi non congrui o non giustificati dai valori derivanti dal contratto o dal procedimento di sfratto.

Articolo 4 – PRIORITA' NELLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

I provvedimenti comunali sono destinati prioritariamente alla concessione di contributi in favore di inquilini:

- a) nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato;
- b) la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il Comune prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell'immobile, quantificando l'ammontare del deposito cauzionale che comunque non potrà essere superiore a tre mensilità e comunque non superiore a € 1.800,00.
- c) ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell'alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile

Si sottolinea che tali situazioni costituiscono solamente priorità nella concessione dei contributi e non condizioni indispensabili all'accesso ai contributi stessi.

Articolo 5 – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere compilate esclusivamente utilizzando il modulo, **Allegato 1)** al presente Bando, e consegnate all' Ufficio protocollo del Comune di Villaurbana , sito in Via Roma n. 24 , Cap. 09080, entro e non oltre il giorno **08.05.2015 ore 13.00**.

Per informazioni rivolgersi all' Ufficio Servizi Amministrativi e all'Ufficio Servizi Sociali.

Articolo 6 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1. copia del contratto di locazione in essere regolarmente registrato;
- 2. copia dell'atto di intimidazione di sfratto esecutivo per morosità incolpevole, con citazione in giudizio per la convalida;
- 3. copia del documento di identità del richiedente, in corso di validità e del codice fiscale;
- 4. Certificazione **ISEE ordinario 2015** (DSU completa), riferita ai redditi percepiti nell'anno redditi 2013 o **ISEE corrente** (redditi 2014) (solo in presenza di rilevanti variazioni del reddito), rilasciata da un CAAF;
- 5. copia delle ultime 3 buste paga (solo per i lavoratori dipendenti), precedenti all'evento incolpevole;
- 6. autocertificazione (per i lavoratori autonomi) del reddito complessivo relativo al periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2014 nonché copia del mod. Unico 2014 per i redditi 2013;
- 7. (solo per i cittadini extracomunitari) permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo (residenza da almeno cinque anni nel territorio nazionale).
- 8. Autocertificazione spese mediche ed assistenziali per malattia grave o infortunio;
- 9. Certificato di invalidità di un componente il nucleo familiare che attesti almeno il **74%** di invalidità;

Articolo 7 – INAMISSIBILITA' DELLA DOMANDA

La domanda ai fini della partecipazione al bando è inammissibile nei seguenti casi:

- a) Mancanza dei requisiti previsti dal presente bando;
- b) Inosservanza dei termini perentori per la presentazione della domanda;
- c) Mancanza della sottoscrizione della domanda;
- d) Mancanza della fotocopia del documento di identità;
- e) Modello della domanda non conforme a quello messo in distribuzione dal Comune di Villaurbana (All. 1);
- f) Mancanza della documentazione prevista dal presente bando.

Articolo 8– UTILIZZO DEL FONDO

Qualora il Fondo assegnato al **Comune di Villaurbana** dalla Regione Autonoma della Sardegna non sia sufficiente a soddisfare l'intero fabbisogno rilevato, l'Amministrazione Comunale applicherà i criteri di cui all'articolo 4 e una riduzione proporzionale, secondo idonea percentuale, sull'entità del contributo.

Articolo 9 – CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'Amministrazione Comunale procederà al controllo delle pratiche e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle Dichiarazioni presentate dai concorrenti.

Ai sensi degli articoli 75 e 76 dello stesso succitato D. P. R., in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali espressamente previste in proposito, l'Amministrazione Comunale di Villaurbana provvede alla revoca del beneficio eventualmente concesso e agisce per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità di quanto dichiarato dai concorrenti.

Articolo 10 – ALTRE DISPOSIZIONI

Si avvisa che l'inserimento del richiedente nella graduatoria di merito non conferisce il diritto automatico all'erogazione del contributo.

Villaurbana , li 20.04.2015

Il Responsabile dei Servizi Amministrativi

(**Maria Paola Deriu**)

